



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/03/2010

=====

ADDI' 22/03/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NERI	Luigi	"
COFFOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - MANCINI - PARRONCINI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 243

Oggetto:

Modifica DGR n. 308 del 30 Aprile 2009 concernente "Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro di cui all'articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche - Modalità di finanziamento, erogazione e gestione del fondo e di individuazione dei beneficiari, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.25)". Schema di Protocollo d'intesa. Approvazione." Sostituzione allegato B ed approvazione nuovo schema di protocollo d'intesa.



243 22 MAR. 2010 m


OGGETTO: Modifica DGR n. 308 del 30 Aprile 2009 concernente "Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro di cui all'articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche - Modalità di finanziamento, erogazione e gestione del fondo e di individuazione dei beneficiari, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 'Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.25)'. Schema di Protocollo d'intesa. Approvazione." Sostituzione allegato B ed approvazione nuovo schema di protocollo d'intesa

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale a "Lavoro, Pari opportunità, Politiche Giovanili";

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo regionale;
- la Legge Regionale 16 Aprile 2002, n. 8 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11)", ed in particolare l'art. 105 che istituisce il Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, d'ora innanzi indicato come "Fondo regionale";
- la Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.25)"
- la DGR n. 308 del 30 Aprile 2009, avente ad oggetto "Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro di cui all'articolo



243 22 MAR. 2010 *ra*

105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche - Modalità di finanziamento, erogazione e gestione del fondo e di individuazione dei beneficiari, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.25)". Schema di Protocollo d'intesa. Approvazione."

CONSIDERATO

che, con la richiamata DGR n. 308 del 30 Aprile 2009, si è provveduto ad approvare:

1. la "Disciplina delle modalità di finanziamento, erogazione e gestione del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, nonché di individuazione dei beneficiari" di cui all'articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche", di cui all'Allegato "A" quale parte integrante e sostanziale della deliberazione citata;
2. lo schema di "Protocollo d'intesa per l'erogazione dei contributi del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro", tra la Regione Lazio e l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale del Lazio, di cui all'Allegato "B", quale parte integrante e sostanziale della deliberazione citata.

CONSIDERATO

che il protocollo di cui all'allegato B alla DGR n. 308/2009 è stato sottoscritto il 24 luglio 2009;

CONSIDERATO

che la Direzione regionale INAIL del Lazio ha provveduto a segnalare con propria nota (prot. Inail. 24000. 22/10/2009.0021700) la necessità "per sopraggiunte esigenze operative ...[di] apportare alcune modifiche al fine di rendere più tempestivo



243 22 MAR. 2010 R

l'intervento oggetto dell'intesa", allegando una proposta di schema di Protocollo comprensivo delle modifiche in questione;

VALUTATO

che dette modifiche non comportano significativi interventi rispetto allo schema di protocollo approvato con la DGR 308/2009;


VISTO

il nuovo schema di "Protocollo d'intesa";

RITENUTO NECESSARIO

al fine di accogliere le modifiche segnalate dalla Direzione Regionale Inail,

1. di modificare la DGR n. 308 del 30 Aprile 2009 concernente "Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro di cui all'articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche - Modalità di finanziamento, erogazione e gestione del fondo e di individuazione dei beneficiari, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 'Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.25)'. Schema di Protocollo d'intesa. Approvazione" sostituendo l'allegato B, parte integrante del provvedimento, con un nuovo schema di "Protocollo d'intesa";
2. di approvare, sulla base delle modifiche proposte dall'INAIL - Direzione Regionale del Lazio, secondo quanto descritto in premessa, lo schema di "Protocollo d'intesa, per l'erogazione dei contributi del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro", tra la Regione Lazio e l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale del Lazio, di cui all'Allegato "B" al presente provvedimento, del quale costituisce parte sostanziale ed integrante;



243 22 MAR. 2010 m

- B
3. di dare atto che lo schema di "Protocollo" di cui al punto 2. sostituisce il documento di analogo oggetto approvato con la DGR n. 308 del 2009 ed a questa allegato ~~sub~~ B; *B*

VALUTATA inoltre l'esigenza di approvare con urgenza il presente atto al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 42 della L.R. n. 31 del 2008 e che il ritardo nell'adozione di questo provvedimento arrecherebbe danni alla categoria dei beneficiari, rappresentata da persone (i familiari di vittime del lavoro) rientranti in condizioni di particolare disagio e sofferenza;

ATTESO CHE il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

B
E

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del

CONSIDERATO che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale; all'unanimità, *m*

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,

- B
1. di modificare la DGR n. 308 del 30 Aprile 2009 concernente "Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro di cui all'articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche - Modalità di finanziamento, erogazione e gestione del fondo e di individuazione dei beneficiari, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 'Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.25)'. Schema di Protocollo d'intesa. Approvazione" sostituendo l'allegato B, parte integrante del provvedimento, con un nuovo schema di "Protocollo d'intesa";



243 22 MAR. 2010 JR

2. di approvare, sulla base delle modifiche proposte dall'INAIL - Lazio secondo quanto descritto in premessa, lo schema di "Protocollo d'intesa per l'erogazione dei contributi del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro", tra la Regione Lazio e l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale del Lazio, di cui all'Allegato "B" al presente provvedimento del quale costituisce parte sostanziale ed integrante;
3. di dare atto che lo schema di "Protocollo" di cui al punto 2. sostituisce il documento di analogo oggetto approvato con la DGR n. 308 del 2009 ed a questa allegato sub B; JB


La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it.


Allegato "B"

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 25 MAR. 2010





Allegato "B"

ALLEG. alla DELIB. N. 243 *pr*

DEL 22 MAR 2010



Protocollo d'intesa per l'erogazione dei contributi del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro.

TRA

la **Regione Lazio** (di seguito "Regione"), rappresentata danat... a ... il ... e domiciliat... per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo, 212 - 00145 Roma, C.F. 8014349058.

E

l'**Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale del Lazio** (di seguito "INAIL"), rappresentato da ... nat... a ... il ... e domiciliato per la carica presso la sede dell'I.N.A.I.L.- Direzione Regionale del Lazio, Via Nomentana, 74 - 00161 Roma, C.F. 01165400589.


Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

Visto il Decreto Legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38 che attribuisce all'INAIL il compito di realizzare una tutela globale ed integrata nei confronti dei lavoratori attraverso l'attuazione di interventi che vanno dalla informazione e consulenza alle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al sostegno finanziario agli imprenditori che investono in sicurezza, alla fornitura di prestazioni

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott.ssa Lea Battistoni





economiche, sanitarie ed integrative al lavoratore infortunato ed ai suoi familiari fino alla riabilitazione, recupero e reinserimento del disabile nella vita familiare, lavorativa e sociale;

Visto il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito con l'art.1, comma 1187 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

Vista la Legge regionale 16 Aprile 2002, n. 8 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11)", ed in particolare l'art. 105 che istituisce il Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, d'ora innanzi indicato come "Fondo regionale";


Vista la Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.25)", ed in particolare l'art. 42, comma 2, in base al quale *"la Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento ..., le modalità di finanziamento, erogazione e gestione del fondo di cui all'articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche e di individuazione dei beneficiari"*, stabilendo altresì che detto *"provvedimento deve prevedere la stipula di un protocollo con l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'erogazione delle somme del Fondo regionale"*.

Visto il "Protocollo d'intesa per l'erogazione dei contributi del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro tra la Regione Lazio e l'INAIL - Direzione Regionale Lazio sottoscritto in data 24 luglio 2009 (Ufficiale Rogante - Reg. Cron. n. 11422 del 16/09/2009) ed in particolare l'art. 7, comma 7 in base al quale *"Eventuali modifiche al presente protocollo saranno eseguite di comune accordo fra le parti"*.

Considerato che:

1. il Fondo regionale prevede un contributo straordinario *una tantum* di Euro 10.000/00, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, per ogni lavoratore deceduto a causa di incidente mortale sul lavoro, da erogare in favore dei familiari superstiti per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;



- 
2. il Fondo regionale opera anche in aggiunta ai benefici di cui al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito con l'art.1, comma 1187 della legge n. 296 del 2006, d'ora innanzi indicato come "Fondo nazionale";
 3. è necessario dare luogo a forme di collaborazione istituzionale per assicurare efficacia e tempestività agli interventi diretti alla realizzazione di condizioni di sicurezza sul lavoro ed alla riduzione dell'impatto determinato dal verificarsi di infortuni;
 4. il presente protocollo definisce le modalità di realizzazione della richiamata collaborazione istituzionale.

convengono quanto segue:

ART. 1 - Ambito e Finalità

1. Il presente accordo è sottoscritto, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 31 del 24 dicembre 2008, tra la Regione e l'INAIL, per l'utilizzo del "Fondo regionale".
2. Il Fondo regionale opera secondo le modalità previste per il Fondo nazionale, anche in aggiunta ai benefici di cui al "Fondo nazionale", mentre non è cumulabile con interventi analoghi sostenuti da altre Regioni o Province autonome.
3. L'INAIL e la Regione, per l'esercizio delle finalità del comma 1 e delle attività ivi previste, assumono a riferimento la "Disciplina delle modalità di finanziamento, erogazione e gestione del "Fondo regionale" di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 308 del 30 aprile 2009 e, per quanto da esse non disciplinato, dal Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 19 novembre 2008, ad eccezione di quanto previsto sull'accertamento sommario.




ART. 2 - Impegni delle parti

1. La Regione:
 - a. comunica annualmente all'INAIL, all'avvio di ogni esercizio finanziario o a fronte di variazioni di Bilancio, le risorse del "Fondo regionale" finalizzate all'erogazione del contributo straordinario *una tantum* ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di incidente mortale sul lavoro;
 - b. svolge funzioni di monitoraggio e controllo delle attività oggetto del protocollo;
 - c. procederà ad erogare i contributi del Fondo regionale nei limiti della disponibilità finanziaria, in base alle risultanze dell'istruttoria delle domande;
 - d. si impegna a comunicare periodicamente all'INAIL gli esiti delle attività di erogazione relative alle domande raccolte.
2. L'INAIL:
 - a. provvede, attraverso le proprie strutture territoriali competenti, a raccogliere le richieste di erogazione del beneficio, a svolgere l'istruttoria delle domande, il controllo sui beneficiari ed a comunicarne gli esiti alla Regione Lazio.
3. ENTRAMBE LE PARTI:
 - a. assumono a riferimento per la definizione del tipo di rapporto dante luogo allo stato di familiare la disciplina di accesso ai benefici del Fondo nazionale, salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 4;
 - b. realizzano attività di informazione e comunicazione degli interventi realizzati attraverso il presente protocollo.


ART. 3 - Richieste di accesso ai contributi del Fondo regionale

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 1, comma 2, i contributi del Fondo regionale sono riservati in via esclusiva:



- 
- a. ai familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di incidente mortale sul lavoro residenti, al momento dell'infortunio, nel territorio della Regione Lazio;
 - b. ai familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di incidente mortale sul lavoro avvenuti nel territorio della Regione Lazio.
2. L'accesso ai contributi è riservato a quanti rientrano in almeno una delle condizioni di cui alle lettere a. e b del comma 1.
 3. Le domande di erogazione potranno essere presentate dai soggetti individuati come beneficiari del Fondo regionale ai sensi della richiamata "Disciplina delle modalità di finanziamento, erogazione e gestione del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, nonché di individuazione dei beneficiari - articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche", nonché dai soggetti individuati al successivo comma 4.
 4. In mancanza dei familiari superstiti di cui all'art. 85 del T.U. n. 1124/1965, le domande di erogazione potranno essere presentate dai componenti superstiti di famiglia anagrafica, così come disciplinata dal D.P.R. n. 223/1989, e, in mancanza anche di questi ultimi, dagli ascendenti "non a carico" del lavoratore deceduto.
 5. Le domande dovranno essere corredate della documentazione prevista dal decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 19 novembre 2008, nonché di eventuale ulteriore documentazione connessa alle specificità di destinazione del Fondo regionale.
 6. Le domande sono ammesse all'esame sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, ovvero, previo accordo fra le parti, secondo diverse od ulteriori modalità.
 7. Per la presentazione delle domande gli utenti dovranno utilizzare le modalità e la modulistica definite concordemente fra le parti.
 8. I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo regionale.



- 
9. Le richieste di contributo cui non fosse possibile corrispondere per indisponibilità delle risorse del Fondo regionale per l'esercizio finanziario di riferimento verranno ammesse in via prioritaria al finanziamento attraverso eventuali nuovi stanziamenti programmati nel Bilancio di previsione o a seguito di assestamenti di bilancio.

ART. 4 –Controlli e monitoraggio

1. L'INAIL procederà a verificare la veridicità delle domande di erogazione del contributo, effettuando gli opportuni controlli sia in sede di istruttoria della domanda che successivamente alla erogazione del contributo.
2. In caso di controlli che rivelassero l'errata erogazione del contributo l'INAIL si impegna ad informare tempestivamente l'organo della Regione competente per il contenzioso legale.
3. L'INAIL si impegna a monitorare a fini statistici le domande dei beneficiari rilevando il tipo di sinistro, l'area territoriale dell'evento, la categoria assicurativa a cui faceva capo il lavoratore, il tipo di lavorazione, l'anagrafica della vittima, il numero dei superstiti ed il numero ed il tipo di beneficiari richiedenti.
4. Le parti possono concordare la rilevazione di ulteriori dati attinenti alla casistica degli eventi che costituiscono il presupposto dell'erogazione del contributo straordinario.

ART. 5

Durata, rinnovo e modifiche del protocollo

1. Il presente accordo decorre dal giorno della sottoscrizione fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di sottoscrizione.
2. L'eventuale rinnovo avviene tacitamente ed ha durata biennale.





3. La disdetta per l'anno successivo può essere data dalle parti unilateralmente, tramite comunicazione formale, da recapitarsi entro il 30 novembre di ogni anno.
4. La disdetta formalizzata oltre la data di cui al precedente comma comporterà il rinnovo per il solo anno successivo.
5. La disdetta non consente di interrompere in tronco il servizio che dovrà comunque essere erogato in base ai fondi disponibili per tutta la parte restante dell'anno.
6. Eventuali modifiche al presente protocollo saranno eseguite di comune accordo fra le parti.
7. Le parti possono stipulare specifiche convenzioni attuative del presente protocollo in ordine ad aspetti di carattere tecnico. Entro sessanta giorni dalla stipula del presente protocollo saranno precisati gli aspetti operativi dell'intesa con riferimento, in particolare, alla raccolta delle richieste da parte dei familiari, alla loro istruttoria, all'ammissione ai contributi del Fondo regionale, nonché all'erogazione delle somme. Tali convenzioni sono stipulate, per la Regione, dal direttore della Direzione competente in materia di lavoro.

Roma, li _____

Per la Regione Lazio

Per l'INAIL – Direzione Regionale Lazio

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Lea Battistoni



Questo documento è
composto da n. 7 fogli.

